



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 56/9 DEL 20.12.2017

---

**Oggetto: Indirizzi applicativi sulle procedure di stabilizzazione nel sistema Regione.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione richiama le precedenti deliberazioni concernenti l'attuazione del Piano di stabilizzazione e da ultimo la deliberazione n. 37 /17 del 1.8.2017, con la quale è stato aggiornato il programma di reclutamento con riferimento al triennio 2017/2019, nel cui ambito ricadono le procedure di stabilizzazione previste dalla L.R. n. 37 /2016 e sulle cui modalità di attuazione, il 6 aprile 2017, è stata sottoscritta un'Intesa bilaterale tra il Governo e la Regione Sardegna approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 22 giugno 2017.

L'Assessore ricorda che nella citata deliberazione n. 37/17 sono stati rappresentati gli esiti della ricognizione finalizzata alla costituzione di una banca dati relativa ai soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione in tutto il sistema Regione, effettuata da una apposita Commissione.

Prosegue l'Assessore informando la Giunta sull'attuazione delle successive fasi dell'iter procedurale. Con apposito Avviso n. P. 23841 del 10 agosto 2017, è stata attivata l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la stabilizzazione a domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) della citata legge n. 37, rivolto ai lavoratori aspiranti alla stabilizzazione presso una delle amministrazioni del sistema Regione. Con determinazione del direttore generale dell'organizzazione e del personale (n. P. 27090/1236 del 22 settembre 2017) è stata inoltre nominata la Commissione per la valutazione delle domande di stabilizzazione e la predisposizione della graduatoria ai fini dell'inquadramento del personale precario nell'Amministrazione regionale i cui lavori sono in fase di conclusione.

Evidenzia l'Assessore che nella deliberazione n. 37/17, la Giunta ha dettato specifiche direttive agli enti e alle agenzie regionali stabilendo anche dei termini per l'aggiornamento, al pari di quanto effettuato nell'Amministrazione, della programmazione triennale del fabbisogno ed, al contempo, con la finalità di garantire omogeneità in tutto il sistema Regione, ha definito specifici criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi nello svolgimento delle procedure di stabilizzazione. Nella stessa deliberazione ha, inoltre, stabilito che l'inquadramento deve avvenire nell'ultima amministrazione datore di lavoro e che le amministrazioni che non presentano sufficienti margini di capacità assunzionale attingano dalle proprie graduatorie stilate sulla base dei periodi di servizio prestato nelle amministrazioni e valide per tutta la durata del Piano di stabilizzazione. Si richiama al



riguardo la deliberazione n. 64/9 del 2.12.2016 con la quale la Giunta ha stabilito che prima di dare attuazione al nuovo programma di reclutamento, si deve procedere all'inquadramento dei lavoratori precari in possesso dei requisiti per l'inquadramento a domanda già previsti nel precedente Piano per il superamento del precariato di cui all'art. 36 della L.R. n. 2/2007.

Riferisce l'Assessore che in attuazione di tali direttive le amministrazioni del sistema Regione hanno provveduto all'adozione dei rispettivi atti di programmazione dai quali risulta, nel complesso, una limitata capacità assunzionale che presenta margini di criticità in alcune amministrazioni nelle quali, come emerge dalla ricognizione effettuata per la predisposizione della citata banca dati, è presente un significativo numero di lavoratori precari interessati alle procedure di stabilizzazione.

Il quadro descritto evidenzia, in alcune amministrazioni, due aspetti problematici: 1) la mancanza di spazi assunzionali; 2) la particolarità di forme di lavoro flessibile connesse alle specificità delle funzioni. Con riferimento a questo secondo aspetto, infatti, nel corso delle attività istruttorie sono emerse difficoltà interpretative relative ad alcune casistiche riguardanti l'accertamento dei requisiti per la stabilizzazione. Tali criticità sono state riscontrate sia dalla Commissione attualmente impegnata nell'esame delle manifestazioni di interesse per l'inquadramento nell'Amministrazione, sia dagli Enti e Agenzie interessati.

Queste criticità possono essere superate ragionando non più per singole amministrazioni ma con una logica unitaria di sistema Regione, coerentemente col programma di governo della Giunta regionale, in modo tale da poter operare garantendo univocità e compensazioni tra le diverse Amministrazioni.

In primo luogo si rende opportuno ridefinire modalità e tempistiche che prevedano:

- un coordinamento dell'Amministrazione per la valutazione delle domande attraverso un'unica Commissione. A tal fine la Commissione che già ha operato per la stabilizzazione nell'Amministrazione deve essere integrata con i direttori generali delle altre amministrazioni del sistema Regione e deve acquisire gli atti, comprese le manifestazioni di interesse presentate, nei casi in cui alcune amministrazioni abbiano già completato l'esame delle domande con proprie commissioni;
- la possibilità di prevedere la stabilizzazione in altra amministrazione del sistema Regione in caso di mancanza di spazi assunzionali nelle amministrazioni di riferimento. Va evidenziato che nel citato programma di reclutamento dell'Amministrazione regionale, per il triennio 2017/2019, il margine di capacità assunzionale è più ampio rispetto alle disponibilità finanziarie. L'



- individuazione di ulteriori risorse, a totale copertura dei predetti margini assunzionali, è indispensabile per la stabilizzazione nell'Amministrazione di quelle unità lavorative le cui competenze e professionalità sono riconducibili ad attività connesse ai propri compiti istituzionali;
- il completamento entro il biennio 2018/2019 delle procedure di stabilizzazione, a domanda e di quelle speciali riservate, dei lavoratori precari dell'Amministrazione e degli enti/agenzie. Le selezioni riservate devono essere avviate entro 30 giorni dal completamento delle procedure di inquadramento a domanda per ogni amministrazione del sistema regione. Parallelamente alle procedure di stabilizzazione devono prendere avvio tutte le altre modalità di reclutamento previste nella citata deliberazione n. 37/17.

In secondo luogo è necessario precisare meglio i criteri, che devono essere applicati in maniera omogenea nella valutazione dei requisiti per la stabilizzazione dell'intero l'intero sistema Regione, riguardanti: a) le procedure ad evidenza pubblica, b) la tipologia del rapporto di lavoro, c) i periodi di attività prestata.

a) Le procedure ad evidenza pubblica devono prevedere i seguenti elementi:

- un avviso rivolto a una pluralità di destinatari in possesso di specifiche professionalità;
- l'accertamento e valutazione dei titoli e dei requisiti professionali e culturali;
- la formazione di una graduatoria.

A questo riguardo va precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito, deve risultare il superamento di una procedura ad evidenza pubblica in un qualsiasi momento durante l'arco temporale di attività prestata dal lavoratore. L'Assessore osserva, inoltre, anche ai fini della valutazione di casistiche similari, che si deve tener conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. n. 12 del 2012 che dispone "ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, comma 2, della L. R. n. 2/2007, sono comprese le selezioni di figure professionali destinate alle attività di assistenza tecnica nella gestione e attuazione del programma operativo nazionale 2000/2006 PON ATAS (misure 1.1, 1.2, 2.2) e dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) rivolta ai soggetti preselezionati nell'ambito dei medesimi programmi".

b) La tipologia del rapporto di lavoro. Va verificata l'attività svolta dai lavoratori precari con modalità assimilabili al lavoro subordinato secondo le forme previste dall'art. 36 della L.R. n. 2/2007 e successive modificazioni. A tal fine si deve tener conto di indirizzi e criteri già definiti dalla Giunta



regionale che ha stabilito che l'accertamento della tipologia lavorativa deve avvenire "sulla base del prevalente criterio sostanziale su quello formale in materia di rapporto di lavoro (deliberazione n. 20 /23 del 15.6.2012) e valutando, in particolare, se il rapporto col soggetto interessato "si sia concretizzato in attività lavorativa svolta con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro" riconducibile alle finalità della suddetta normativa regionale (deliberazione n. 33/27 del 10.6.2008).

c) I periodi di attività prestata. Nella determinazione del periodo lavorativo complessivo occorre avere riguardo a quanto disposto dal comma 8 dell'art. 3 della L.R. n. 37/2016 in merito all' inserimento nelle procedure di stabilizzazione a domanda del personale già rientrante nella stabilizzazione a domanda di cui alla L.R. n. 2/2007. Pertanto sulla base di tale disposizione, sono valutabili anche i periodi lavorativi antecedenti all'1.1.2009 decorrenti dall'anno 2002.

Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota n. 35982 del 18.12.2017.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riguardo agli indirizzi applicativi sulle procedure di stabilizzazione nel sistema Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

### **DELIBERA**

di approvare gli indirizzi applicativi decritti in premessa e di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione affinché vengano posti in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru